

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

PERCORSI - ETS

ITINERARI DI POESIA, LETTERATURA, MUSICA, STORIA, FILOSOFIA, ED ARTI FIGURATIVE

ART 1 – Costituzione - Denominazione- Sede – Disciplina

1. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi anche "CTS"), del Codice Civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Percorsi - Itinerari di poesia, letteratura, musica storia, filosofia ed arti figurative – Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Associazione Percorsi - ETS".
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lerici e sede operativa nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà dotarsi di altre sedi operative secondarie, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – Oggetto - Finalità - Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti **attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017**:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24
2. L'Associazione "Percorsi – Itinerari di poesia, letteratura, musica, storia, filosofia ed arti figurative" è nata con il proposito di incrementare la cultura del territorio anche mediante la creazione di percorsi itineranti sui luoghi che hanno ispirato artisti e poeti.
3. Nella sua evoluzione l'Associazione è giunta ad incentrare l'attenzione sull'opera e sul pensiero di Eugenio Montale approfondendo i molteplici aspetti della sua poliedrica personalità che lo hanno portato ad esprimersi come giornalista, critico letterario e musicale, viaggiatore "europeista" attento alle nuove frontiere della scienza e della fisica quantistica, agli aspetti sociali, storici ed antropologici dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
4. In quest'ottica particolare l'Associazione si propone:
 - a) di far nascere un fecondo scambio di idee tra giovani e studiosi animati dal desiderio di condividere idee e proposte;
 - b) di conferire annualmente il premio *Montale Fuori di Casa*, nato nel 1996 ed il cui titolo è depositato presso la C.C.I.A.A della Spezia (Riviera di Liguria) e che fino al 2008 veniva gestito dall'Associazione "Centro studi liguri sulla poesia";
 - c) convenzione triennale (rinnovabile) con il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per

promuovere gli aspetti filosofici-scientifici del pensiero di Eugenio Montale e la promozione della *consciousness*, del *wellness*, in riferimento alla sezione "*In Limine*";

d) di organizzare in particolari occasioni il concorso letterario "*Altre maternità*" dedicato all'amore per gli animali, fortemente sentito da Eugenio Montale ed il concorso "*Tra gli ultimi del mondo*";

d) promuovere iniziative di carattere culturale e sociale quali: spettacoli musicali e concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre d'arte, incontri con dibattiti, seminari e conferenze;

e) di promuovere iniziative finalizzate all'approfondimento di tematiche culturali, sociali e politiche mediante il finanziamento e/o l'organizzazione di studi, ricerche, gemellaggi, mostre, viaggi e seminari;

f) di collaborare con altre Associazioni, Cooperative, Organismi e Movimenti alla promozione di iniziative culturali e sociali ed alla gestione dei luoghi e delle strutture idonee a perseguire gli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, in via secondaria e strumentale, secondo i criteri ed i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle che costituiscono il suo oggetto principale di cui al precedente articolo.

ART. 4 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori a vario titolo e di volontari.

ART. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 6 – Associati

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che, condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione vogliano impegnarsi nella realizzazione delle sue finalità, *in primis* riconoscendo ed accettando il presente Statuto. In particolare L'Associazione richiede l'interesse a partecipare all'organizzazione ed alla gestione degli eventi ed un comprovato interesse alla figura di Eugenio Montale ed alla divulgazione della sua opera.
2. Sono membri dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo, nonché i soggetti che, in ottemperanza dello Statuto e della normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione di tale qualità.
3. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
 - a) **soci fondatori**: coloro hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) **soci onorari**: soggetti che per il loro prestigio o per aver contribuito in maniera rilevante ai fini dell'Associazione, ricevano dal Consiglio Direttivo tale qualifica e saranno esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio potrà valutare l'ammissione anche di Enti pubblici o privati o di altre Associazioni;
 - c) **soci sostenitori**: soggetti che per loro volontà supportano con il solo impegno contributivo le attività dell'Associazione;
 - d) **soci ordinari**: persone o enti che in seguito alla costituzione dell'Associazione, abbiano ricevuto valutazione positiva dal Consiglio Direttivo alla loro candidatura e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio.
4. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso volontario, esclusione per mancato adempimento delle proprie obbligazioni, morte o estinzione.

ART. 7 – Diritti degli Associati

1. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa e, se maggiorenne, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione

2. Gli associati hanno inoltre i diritti derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

ART.8 – Doveri degli Associati

1. Gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - b) a cooperare personalmente ed attivamente per lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - c) partecipare alle Assemblee ed agli eventi che verranno eventualmente organizzati;
 - d) a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
2. Sono esclusi dal punto b) i soci sostenitori.
3. Sono esclusi dal punto d) i soci onorari.

ART. 9 – Ammissione degli Associati Ordinari

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di associazione è il Consiglio Direttivo, a cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni all'Assemblea dei Soci che, se non viene appositamente convocata, dovrà decidere alla prima seduta utile, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART 10 – Perdita della qualifica di Associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
2. **Recesso:** qualunque associato può comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante l'invio di lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia immediata dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso tuttavia non estingue gli obblighi sorti in capo all'associato *anzichè* anteriormente all'efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al versamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
3. **Esclusione dell'associato:** il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Tra questi rientra il mancato adempimento alle proprie obbligazioni economiche, ovvero il mancato versamento di due delle quote periodicamente stabilite.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea degli Associati. Qualora sia proposta l'impugnazione all'Assemblea degli Associati:

a) l'Associato escluso resta in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che l'Assemblea degli Associati non abbia deliberato sul ricorso;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea degli Associati;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cesserà la sua qualità di Associato a causa della delibera di esclusione.

ART. 11 – Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'associazione stessa, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, elargizioni, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
 - a) il versamento delle quote associative annuale;
 - b) il versamento delle quote iniziali dei nuovi associati, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c) gli apporti degli associati ove non destinati espressamente al patrimonio;
 - d) le elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati, non specificatamente destinate al patrimonio;
 - e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
 - d) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - e) ogni altra entrata conseguita dall'associazione e non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio.

ART. 12 – Quota iniziale e quota annuale

1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").
2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:
 - a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota Iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;
 - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, quota Iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.

ART. 13 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
 - a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
 - b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Art. 14 – Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio.

ART. 15 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

ART. 16 - Organi e Cariche dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di amministrazione;
 - l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
2. Sono definite cariche dell'Associazione:
 - il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Segretario del consiglio Direttivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
 - il Tesoriere (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal consiglio Direttivo).
2. Gli organi e le cariche elettive dell'Associazione, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 17 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione e di esso fanno parte tutti gli associati. La riunione dell'assemblea è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare l'ottimale gestione dell'Associazione.
2. È costituita da tutti gli associati e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue decisioni, validamente deliberate, sono vincolanti per tutti i soci, compresi gli assenti ed i contrari.
3. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie: l'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno in presenza o in audio-videoconferenza per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli associati, con ogni mezzo utile (inclusi mail e sms) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda a nominare, a maggioranza dei presenti, per la singola adunanza, un proprio presidente.
6. L'assemblea nomina un segretario e delibera con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge;
7. Di ogni seduta viene redatto il verbale, a cura del presidente e del segretario, da trascriversi nel libro delle adunanze dell'assemblea, custodito a cura del consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione.
8. **L'Assemblea Ordinaria:**
 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente gli organi la cui nomina facoltativa sia di sua competenza (Organo di Controllo e Revisore Legale);
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività di associazione approvando o rifiutando le proposte del

consiglio direttivo e successivamente approvandone il lavoro di gestione svolto;

- esamina ed approva il bilancio annuale;
- delibera su qualsiasi altro oggetto non sia competenza dell'assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vicepresidente.

L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei partecipanti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni partecipante ha diritto ad esprimere un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, a norma del CTS.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

9. L'Assemblea Straordinaria:

- approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la costituzione di associazioni temporanee di scopo, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

ART. 18 - L'organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione: è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea degli Associati fra i propri componenti e tra i suoi componenti sono compresi Il Presidente ed il Vicepresidente. Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti più volte per periodi della stessa durata.
2. L'organo di amministrazione è validamente costituito in presenza o in audio-videoconferenza quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o sms, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza di formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea e dallo Statuto
7. Nella gestione ordinaria, tra gli altri, ha i seguenti compiti:
 - attribuire ai suoi membri eventuali deleghe operative e/o funzionali;
 - nominare eventualmente, al suo interno, il Tesoriere ed il Segretario;
 - nominare eventualmente un Comitato Esecutivo;
 - amministrare l'Associazione;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività, autorizzandone la spesa e attuando quanto necessario a reperire fonti di finanziamento;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decidere su l'avvio o l'interruzione dei rapporti di lavoro o delle eventuali collaborazioni da parte di terzi;
 - determinare la quota associativa annuale;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e succ. modd. Esperimenti dall'Associazione;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute in relazione all'attività sociale;
 - curare gli adempimenti connessi all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro del Terzo Settore previsti dalla normativa vigente;
 - deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune e sull'apertura di nuove sedi operative, ovunque sul territorio nazionale.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio incarico **a titolo gratuito** (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata).

ART. 19 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea degli associati ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio stesso.
3. L'Assemblea degli associati può destituire il Presidente dalla carica, secondo le maggioranze rafforzate previste per l'assemblea straordinaria, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
4. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
 - svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.
 - predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - attribuire, ove sia necessario, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
1. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
3. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario, qualora nominato dal consiglio direttivo tra i suoi stessi componenti, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per l'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la tenuta dei Libri Sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Il Tesoriere

1. In caso di previsione di una sua nomina, il Tesoriere avrà il compito di curare la gestione della cassa dell'Associazione, di tenerne la contabilità, di controllare la tenuta dei libri contabili e di predisporre la parte contabile della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - L'Organo di Controllo

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea degli

Associati, secondo le maggioranze rafforzate previste per l'assemblea straordinaria, lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. I componenti dell'Organo di Controllo debbono disporre dei requisiti richiamati dall'art. 30 del CTS.

ART. 24 - Il revisore legale

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea degli Associati, secondo le maggioranze rafforzate previste per l'assemblea straordinaria, lo ritenga opportuno. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 25 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 26 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
4. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Clausola compromissoria

1. qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
2. L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della Provincia dove ha sede l'Associazione.

ART. 28 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

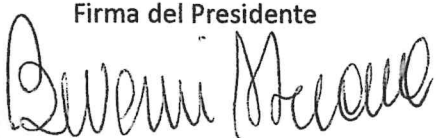
ART. 29 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

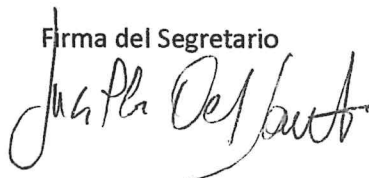
ART. 31- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore e per quanto in essa non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firma del Presidente



Firma del Segretario



3 343 09/04/2024

0,00
200,00

TLL24L000343000SJ
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TLL